



DECRETO N. 47

in data 20 Aprile 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

Visto Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 Aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*

Considerato necessario integrare e le misure adottate con l'ordinanza sopracitata, al fine di prevenire la formazione di aggregazioni contrastanti con il contenimento e la prevenzione del contagio, soprattutto nelle giornate festive del 25 aprile e del 1 maggio in cui i cittadini potrebbero spostarsi maggiormente;

Ritenuto opportuno prevedere di conseguenza la chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nella giornata del 25 Aprile e del 1 maggio 2020 per tutta la giornata.

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

1. La chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 Aprile e del 1 maggio 2020;
2. Che, nel rispetto dei propri orari di apertura, siano escluse dal presente divieto le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari;
3. Che, nel rispetto dei propri orari di apertura, siano escluse dal presente divieto le edicole, le aree di servizio attive sui tratti autostradali e gli impianti di distribuzione dei carburanti attivi sulla rete stradale ed autostradale;
4. Che restino ammesse le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.

La presente ordinanza, che integra il Decreto n. 43 del 13 Aprile, ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 3 maggio 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio



Decreto n. 47 del 20/4/2020

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

Si fa seguito all'emanazione del Decreto 47 del 20/4/2020 al fine di offrire una interpretazione il più possibile omogenea di quanto in esso disposto.

Punto 1, *“la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 25 aprile e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dell'1 maggio 2020”*.

Si intendono chiusi anche i mercati.

ULTERIORI CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

In riferimento alle recenti disposizioni relative all'accesso agli orti, si ricorda che la Regione Piemonte non ha mai assunto determinazioni in merito.

Sono, pertanto, valide le regole disposte dal Governo con il DPCM del 10 aprile 2020, che qui si richiamano attraverso la risposta alle FAQ presente al sito <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

“E’ consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?”

Si, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Per gli orti di seconde case si veda la faq precedente.”

